

Pubblicato il 11/04/2024



N. 07100/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03217/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3217 del 2024, proposto dal sig. [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avvocato Iole Urso, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle opportune misure cautelari

- del provvedimento prot. n. 1883 del 10/01/2024, con il quale si comunica al
ricorrente di non poter accogliere l'istanza di differimento delle prove di efficienza
fisica, nell'ambito degli accertamenti di efficienza fisica di cui al concorso pubblico
per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel

profilo professionale di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza; con la seguente motivazione: *“In riferimento alla procedura selettiva in oggetto, ed in particolare all’istanza di differimento da Lei inviata ed acquisita al protocollo del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con il n. GB 1653/2024, si comunica che la Commissione Esaminatrice la rigetta, comunicando altresì che la data del 12 gennaio p.v. è da considerarsi ultimogiorno utile per lo svolgimento delle prove d’esame idoneità previste dal bando di concorso.”*;

- della Graduatoria definitiva di merito, pubblicata in data 14 febbraio 2024 all’albo pretorio on line di Roma Capitale, del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori – Famiglia Vigilanza, dell’Allegato A, nonché dell’Allegato B e C, che ne costituiscono parte integrante, laddove non includono il ricorrente;

- della Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024 concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, nella parte in cui prevede che: *“in data del 12 gennaio 2024 si è tenuta la giornata di recupero della prova di efficienza fisica per i candidati ammessi con riserva e risultati idonei alla prova orale nonché la prova orale per n. 2 candidati che avevano presentato motivata istanza di differimento il 18 dicembre 2023, ultimo giorno di svolgimento delle prove orali. Alla prova di recupero sono risultate assenti giustificate, tenuto conto della tutela prevista dalla normativa vigente in materia, n. 8 candidate che avevano chiesto un ulteriore differimento per motivi legati al proprio stato di gravidanza,”* laddove il ricorrente - pur avendo richiesto un differimento **[REDACTED]** - non è stato riconosciuto assente giustificato;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO CHE:

- ai fini del decidere sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, primo comma, Cod. Proc. Amm.;
- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito di cui alla Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024, in relazione al concorso pubblico per esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza;
- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;
- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:
 - (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - (ii) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - (iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
 - (iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
 - (v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;
 - (vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di rinviare la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 19 giugno 2024, nonché di rimandare alla definizione del merito ogni statuizione sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami nei sensi e termini indicati in parte motiva.

Rinvia alla camera di consiglio del 19 giugno 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Tecchia

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

